

Articolo 6 . [...]
Articolo 7 . [...]
Articolo 8 . [...]
Articolo 9 . [...]
Articolo 10 . [...]
Articolo 11 . [...]
Articolo 12 . [...]
Articolo 13 . [...]
Articolo 14 . [...]
Articolo 15 . [...]
Articolo 16 . [...]
Articolo 17 . [...]
Articolo 18 . [...]

2) Gli articoli 13, 14 e 15 diventano gli articoli 19, 20 e 21.

3) Vengono aggiunti i seguenti allegati:

ALLEGATO I. [...]
ALLEGATO II A. [...]
ALLEGATO II B. [...]

Articolo 2.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° aprile 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1991. Per il Consiglio Il Presidente A. BODRY